



Gentilissimi Clienti,

con la presente vogliamo informarVi che in data 15 giugno 2023, con il Decreto Ministeriale n. 59 del 04 aprile 2023, è entrato in vigore il **RENTRI**.

Con l'acronimo RENTRI si intende il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti che è lo strumento su cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) fonda il sistema di **tracciabilità dei rifiuti** e prevede la **digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti**.

Il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti consente di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli utilizzabili sia per le attività di vigilanza che per le politiche ambientali adottate dal MASE.

Da novembre 2023 è attivo il **portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti** (<https://www.rentri.gov.it/>), ed è possibile accedere alla normativa, ai decreti, alle notizie e ad un servizio dedicato all'assistenza e al supporto dell'operatore.

Di seguito approfondiamo gli aspetti fondamentali che caratterizzano il RENTRI:

CHI DEVE ISCRIVERSI

SOGGETTI OBBLIGATI – TEMPISTICHE E SCADENZE

SOGGETTI DELEGATI

SOGGETTI NON OBBLIGATI

MODALITA' OPERATIVE – ISCRIZIONE E ACCESSO

COSTI ISCRIZIONE

SANZIONI

CHI DEVE ISCRIVERSI

I soggetti che devono iscriversi sono stati individuati nel DM 59/2023 e sono:

- Enti e imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- Enti e imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti** a titolo professionale
- Enti e imprese che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti** senza detenzione
- **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- **Produttori di rifiuti pericolosi**
- Trasportatori e intermediari di rifiuti **non pericolosi**
- **Produttori di rifiuti NON pericolosi con più di 10 dipendenti***

*** IL NUMERO È RIFERITO ALLA TOTALITÀ DEI DIPENDENTI PRESENTI NELL'IMPRESA E NON ALLA SINGOLA UNITÀ LOCALE. IL NUMERO DEI DIPENDENTI È CALCOLATO IN BASE AL NUMERO DI PERSONE, PRESENTI NELL'IMPRESA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, CHE LAVORANO CON VINCOLI DI SUBORDINAZIONE IN FORZA DI UN CONTRATTO DI LAVORO E CHE PERCEPISCONO UNA REMUNERAZIONE.**

PER QUANTO CONCERNE IL TITOLARE ED I SOCI SI RITIENE CHE QUESTI DEBBANO ESSERE CONTEGGIATI SOLO SE INQUADRATI ANCH'ESSI COME DIPENDENTI DELL'AZIENDA, CIOÈ A LIBRO PAGA DELLA MEDESIMA.

SOGGETTI OBBLIGATI – TEMPISTICHE E SCADENZE

Il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 stabilisce la **tempistica per l'iscrizione** al RENTRI e per l'applicabilità dei **nuovi modelli di registro cronologico carico e scarico rifiuti e FIR**, nonché delle disposizioni generali di questi documenti in formato digitale.

Nel testo del decreto si legge che l'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata con le seguenti tempistiche:

- ❖ **DAL 15 DICEMBRE 2024 ed ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2025** per enti o imprese produttori iniziali di **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti**, enti e imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**, enti e imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi**, **commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi e soggetti delegati**.
- ❖ **DAL 15 GIUGNO 2025 ed ENTRO IL 14 AGOSTO 2025** per enti o imprese produttori iniziali di **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da 11 a 50 dipendenti**.
- ❖ **DAL 15 DICEMBRE 2025 ed ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2026** per enti o imprese produttori iniziali di **rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti** e produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti o imprese.

SOGGETTI NON OBBLIGATI

I soggetti **non obbligati** ad iscriversi a RENTRI possono iscriversi **volontariamente** con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione:

- Imprese ed enti **produttori di rifiuti NON pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti**, come:
 - Attività agricole
 - Sanitarie
 - Commerciali
 - Di Servizio
 - Dell'Edilizia e delle Costruzioni
- Imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti** nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Questi soggetti non devono tenere il registro di carico/scarico ma dal 13/02/2025 devono registrarsi a RENTRI per poter emettere e vidimare i FIR cartacei.

COSTI PER L'ISCRIZIONE

Oltre ai **diritti di segreteria pari a 10,00 €** da versare al momento dell'iscrizione per ciascuna unità locale, il contributo annuale varia a seconda della dimensione del soggetto:

- Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100,00 € il primo anno e 60,00 € per ogni annualità successiva;
- Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50,00 € il primo anno e 30,00 € per ogni annualità successiva;
- Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15,00 € il primo anno e 10,00 € per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, **entro il 30 aprile di ogni anno.**

SANZIONI

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, **secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta**, ai sensi dell'art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l'applicazione di **una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.**

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Pertanto, considerato quanto sopra esposto, al fine di dare a Voi tutti il supporto necessario, mettiamo a disposizione una mail dedicata dove potrete scriverci le Vostre domande o richieste in merito: rentri@ambientesrl.net

Auguriamo Buon Lavoro
Il Team Ambient'è Srl

AMBIENT'è S.R.L. Unipersonale
Via Vallenoncello, 18 - 33170 Pordenone (PN)
C.F. e P. IVA 04705130278
www.ambientesrl.net - Tel. 0434 456437

